

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 257/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 79/CGF – RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente f.f.; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Antonio Patierno, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. ANTONELLI STEFANO, DIRIGENTE DELLA UDINESE CALCIO S.P.A. (AL MOMENTO DEI FATTI, AGENTE DI CALCIATORI SOSPESO DAL RELATIVO ALBO) DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTAGLI CON PROPRIO DEFERIMENTO DEL 17.7.2009 - NOTA N. 473/887PF08-09/SP/BLP – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN dell' 1.10.2009)

Con provvedimento del 17.7.2009 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Stefano Antonelli, all'epoca dei fatti agente di calciatori sospeso dal relativo Albo, per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere con riferimento alla documentazione allegata alla domanda di ammissione al corso per Direttori Sportivi, prodotto un documento non veridico, quale titolo per la partecipazione, stante l'apposizione da parte dell'Antonelli stesso in calce alla, scrittura privata datata 20.9.1992 con la società Udinese Calcio, della sottoscrizione del presidente di detto sodalizio.

La Commissione Disciplinare Nazionale, all'esito del procedimento proscioglieva l'Antonelli dall'addebito disciplinare, ritenendo che ai fini della insussistenza della violazione contestata, rilevava la natura di atto di ricognizione del documento incriminato sussumibile nella fattispecie normativa prevista dall'art. 2720 c.c.. In particolare secondo il primo Giudice il documento presentato dall'Antonelli non costituiva la ricostruzione materiale dell'atto originale, ma soltanto la prova documentale di una dichiarazione di scienza sull'esistenza di un altro documento e del suo contenuto, sulla cui attendibilità non sussisteva alcun dubbio, attesa la conferma in tal senso del Dr. Soldati, legale rappresentante della società, sia in sede di audizione, sia con la dichiarazione integrativa del 17.9.2009 allegata alla memoria difensiva di parte.

Contro questa decisione ricorre il Procuratore Federale sostenendo che la Commissione Disciplinare non ha tenuto nella dovuta considerazione la riprovevolezza del comportamento del deferito, consistito nel riprodurre "invito auctore" la sottoscrizione di altro soggetto, consapevolmente finalizzato all'abbassamento della soglia di attenzione degli organi preposti alla valutazione dei titoli, indotti in tal modo ad omettere ogni ulteriore verifica sulla autenticità della produzione di parte.

All'odierna riunione, presente il legale di fiducia dell'incolpato, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'accoglimento dell'appello e affermata la responsabilità del deferito l'applicazione della sanzione della inibizione per anni uno.

Il ricorso della Procura Federale non è fondato e pertanto va respinto.

La Commissione Disciplinare Nazionale ha esattamente colto il punto nodale della questione sottoposta al suo esame, rilevando perspicuamente che il documento allegato dall'Antonelli alla domanda di ammissione al corso di Direttori Sportivi aveva natura di atto di ricognizione ai sensi dell'art. 2720 c.c., per modo che la sigla apposta dall'asserito sottoscrittore della scrittura privata del 20.9.1992, indipendentemente dal suo autore, doveva considerarsi del tutto irrilevante, proprio perché inserita nel contesto dell'atto di ricognizione, che non attuava la ricostruzione materiale del documento, ma soltanto la prova documentale sull'esistenza di un altro documento e del suo contenuto.

Posto ciò, dal momento che la Procura Federale non contesta la natura ricognitiva dell'atto prodotto dall'Antonelli, che si identifica nella sua idoneità a rappresentare la dichiarazione effettuata dalle parti dell'esistenza del documento originale e del suo contenuto, stante la formazione del giudicato sul punto, appare a prima vista, priva di qualsiasi efficacia dirimente l'argomentazione che la riproduzione "invito auctore" della sottoscrizione di altro soggetto avrebbe determinato un abbassamento della soglia di attenzione degli organi preposti alla valutazione dei titoli, in quanto il titolo da valutare era costituito soltanto dalla dichiarazione contenuta nell'atto ricognitivo, questa sì autentica siccome rilasciata dal legale rappresentante del sodalizio sportivo con il quale l'Antonelli aveva intrattenuto il pregresso rapporto di collaborazione.

Il ricorso della Procura Federale deve pertanto essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

2) RICORSO DEL GENOA C.F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/FIORENTINA DEL 28.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 100 del 29.10.2009)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Genoa/Fiorentina, disputato in data 28.10.2009 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, infliggeva al Genoa C.F.C. l'ammenda di € 30.000,00 con diffida, per aver i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo di gioco, colpito con alcuni sputi e con una monetina un Ufficiale di gara, procurandogli temporanee sensazioni di dolore.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Genoa C.F.C., il quale - sostenendo che colpire un Ufficiale di gara con alcuni sputi non costituisce "fatto violento" di cui all'art. 14 C.G.S., bensì una fattispecie sanzionabile dall'art. 12, comma 3, C.G.S. - chiede che venga riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalla lettere a) ed b) dell'art. 13 comma 1 C.G.S., di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quella prevista nella lettera e) del medesimo art. 13 comma 1. Ciò al fine di ottenere l'annullamento della sanzione irrogata in relazione alla sola fattispecie in questione, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all'art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. In ragione di ciò, la ricorrente chiede, altresì, la riduzione della sanzione irrogata, in quanto, qualora fosse riconosciuta la predetta esimente, la condotta sanzionabile sarebbe limitata al solo lancio di una monetina.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.11.2009, è presente il difensore del Genoa C.F.C, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, valutata l'impugnazione proposta, rileva come gli argomenti dedotti dalla ricorrente non siano condivisibili, atteso che i comportamenti tenuti dai sostenitori del Genoa non

possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, sanzionabile ai sensi dell'art. 14 C.G.S.

A tanto si aggiunga, che la sanzione inflitta appare congrua anche in considerazione della sussistente recidiva specifica.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Genoa C.F.C. di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. SOMMA MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA BRESCIA/TRIESTINA CALCIO DEL 7.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 10.11.2009)

Il signor Mario Somma ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 122 del 10.11.2009, con la quale gli è stata comminata per la gara Brescia/Triestina del 7.11.2009, la sanzione dell'ammonizione con diffida e dell'ammenda di €5.000,00 *"per aver, al termine della gara, negli spogliatoi, comunicato all'Arbitro l'intento di sollecitare un commentatore televisivo a criticare pesantemente il suo operato"*

Nel rapporto dell'arbitro signor Riccardo Tozzi si legge che al termine della partita davanti al suo spogliatoio l'allenatore della Triestina signor Mario Somma, avvicinatosi con la scusa di salutare l'arbitro, proferiva, tra l'altro, le seguenti parole *".....chiamerò immediatamente il mio amico.....commentatore televisivo dove dirò che ha avuto due pesi e due misure nel valutare le proteste"*.

L'arbitro afferma che tali frasi venivano pronunciate con tono di chi è sicuro di poter influenzare il giudizio televisivo negativo alla prestazione arbitrale.

Il signor Mario Somma ha chiesto, nel ricorso, l'annullamento della delibera del Giudice Sportivo con revoca dell'ammonizione con diffida e dell'ammenda, adducendo tra le motivazioni che l'interpretazione data dall'arbitro delle parole profferite era una sua interpretazione soggettiva e non corrispondente a verità.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara e in considerazione delle frasi dall'allenatore rivolte nei confronti dell'arbitro, come percepite dallo stesso, conferma la sanzione già applicata dal Giudice Sportivo e, quindi, in applicazione dell'art. 19, comma IV, lett. b) C.G.S., rigetta il ricorso.

Per questi motivi La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Somma Mario.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente f.f.; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Avv. Serapio Deroma, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELL'A.C. SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SERGIO LEONI;
- AMMENDA DI €5.000,00 ALLA RECLAMANTE;

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETT. I) E 27 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO ED IN RIFERIMENTO ALL'ART. 38,

COMMA 6 NOIF - NOTA N. 1282/223PF09-10/SS/EN DEL 17.09.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.2009)

Premesso che la società Salernitana Calcio ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 5.11.2009 con la quale, decidendo sul deferimento della Procura Federale del signor Sergio Leoni, è stata irrogata nei confronti di quest'ultimo l'inibizione per 2 mesi e nei confronti della società Salernitana l'ammenda di €5.000,00 per responsabilità diretta, sul presupposto che il Leoni nella sua qualità di segretario della predetta società e per conto della stessa nella sua posizione di procuratore aveva "sottoscritto un accordo economico per le Stagioni Sportive 2007/2008 e 2008/2009 con il signor Renato Scarpellino, consentendogli di svolgere l'attività di preparatore atletico in assenza dei requisiti previsti e quindi dei titoli abilitativi, essendo lo stesso iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base" (così nella decisione della Commissione qui impugnata).

Tenuto conto del tenore delle censure dedotte dalla società appellante e della documentazione a corredo da questa prodotta.

Considerato che l'eccezione preliminare sollevata dall'appellante, al fine di ritenere irrituale il deferimento, non può avere ingresso in questa sede e dovendo la stessa essere respinta, in quanto risulta dagli atti che quella eccezione era stata già rinunciata in primo grado.

Ritenuto che trovano fondamento le censure dedotte dall'appellante visto che la copiosa documentazione prodotta è idonea a confermare come il signor Leoni ben non poteva rendersi pienamente conto della qualifica di allenatore dello Scarpellino quanto, piuttosto, della ormai ampiamente nota attività professionale di preparatore atletico, svolta da lungo tempo e dimostrata da precedenti altamente qualificati, tra i quali emerge, in particolar modo, l'accordo concluso con la Lega Nazionale Dilettanti, grazie al quale lo Scarpellino ebbe a stipulare un contratto di prestazione professionale quale "preparatore atletico" per il periodo 1.7.1998-30.6.1999 (come risulta dal contratto stipulato in data 31.7.1998) e, prima ancora, per gli anni 1985-1988 (in virtù di quanto emerge dalla dichiarazione rilasciata in data 20.2.1992), entrambi versati in atti.

Ritenuto, altresì, che in forza di quanto sopra e di quanto emerge dalla documentazione prodotta non può dirsi confermato quanto affermato nella decisione qui appellata circa la sicura ed immediata percepibilità in capo al signor Leoni e, per esso, alla società dallo stesso rappresentata, della qualifica di allenatore dello Scarpellino, piuttosto che di preparatore atletico, tenuto conto degli autorevoli precedenti sopra evidenziati e che escludono anche un comportamento di superficiale approccio da parte del Leoni e della società in merito al rapporto con lo Scarpellino.

Stimato quindi che sussistono tutti i presupposti documentali per ritenere fondate le censure dedotte in sede di appello, con accoglimento di quest'ultimo ed annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui irroga nei confronti del signor Sergio Leoni l'inibizione per 2 mesi e nei confronti della società Salernitana calcio l'ammenda di €5.000,00 per responsabilità diretta.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Salernitana Calcio 1919 di Salerno e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.C. CESENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FRANCESCO ANTONIOLI SEGUITO GARA MANTOVA/CESENA DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 119 del 16.11.2009)

Con rituale ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, l'A.C. Cesena ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha comminato al calciatore Francesco Antonioli la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara a seguito dell'incontro Mantova/Cesena del 15.11.2009.

Tale decisione veniva presa in quanto il calciatore Antonioli aveva tenuto, durante la gara sopra citata, un comportamento non regolamentare in campo e per avere, al termine della stessa, rivolto all'Arbitro epiteti insultanti, rilevati dal collaboratore della Procura Federale.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Cesena S.p.A. ha presentato preannuncio di reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 16.11.2009.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'insussistenza degli addebiti formulati sottolineando che l'arbitro non ha ritenuto meritevole di rilievo disciplinare le frasi profferite dall'Antonioli, tanto che non li ha riportati sul referto arbitrale, in quanto subito dopo c'era stato un chiarimento tra i due conclusosi con una stretta di mano.

Alla seduta del 20.11.2009 fissata davanti alla competente Corte di Giustizia Federale – 1° Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante, pure presente, il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Osserva questa Corte che le parole usate dal calciatore, nella loro espressione letterale appaiono molto gravi e come tali, devono essere adeguatamente sanzionate. Ciò nonostante, ogni espressione ha un suo elemento oggettivo di carattere meramente letterale ed un contenuto soggettivo, nell'ambito di un particolare contesto in cui viene pronunciata.

Il contenuto meramente letterale infatti prescinde dal tono, dall'espressione, dai gesti e da quant'altro possa influenzarlo, per cui, un'espressione decontestualizzata assume un determinato significato, mentre ove venga contestualizzata ne può assumere altro di contenuto spesso diverso e talvolta addirittura opposto.

Nella fattispecie, a prescindere dal contesto, non si può permettere che simili espressioni offensive possano essere rivolte all'arbitro, perché deve tutelare il suo ruolo istituzionale, ma in pari tempo, deve altresì evidenziare che le censurate espressioni non sono state recepite nei termini gravemente offensivi ed ingiuriosi di cui al loro contenuto letterale.

Se ne ha riprova inequivoca dalla circostanza che l'arbitro non ne abbia fatto alcun cenno nel suo referto ed il tutto è avvenuto con contestuale manifestazione di amicizia, suggellata da una stretta di mano, elementi che inducono a conferire all'insieme un contenuto, se non addirittura, in ipotesi, privo, quantomeno attenuato di offensività.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'A.C. Cesena di Cesena, riduce la sanzione inflitta al calciatore Antonioli Francesco ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Arbitrale per quanto di sua competenza.

Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Carlo Porceddu

Publicato in Roma il 11 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete